

## A PROPOSITO DI ATTI ELUSIVI DEL GIUDICATO

di *Pietrangelo Jaricci*

E' a tutti ben noto che con il giudizio di ottemperanza il ricorrente, dopo un accidentato percorso, non sempre riesce a cavare il classico ragno dal buco.

L'art. 112 del codice del processo amministrativo dispone che i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti e che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato (2° comma, lett. a).

E' altrettanto noto che, pur in presenza di un giudicato, le amministrazioni pubbliche, più che una resistenza passiva, ricorrono sistematicamente a forme ostruzionistiche ancora più perverse, adottando cioè ulteriori provvedimenti chiaramente elusivi del giudicato.

A fronte di tale situazione, a dir poco paradossale, parte della giurisprudenza sembra ancora oggi orientata a ritenere che i provvedimenti, intervenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, benché chiaramente elusivi del giudicato stesso, devono comunque essere impugnati in via ordinaria, con buona pace del cittadino costretto a rimandare *sine die* il soddisfacimento della propria pretesa, assoggettandolo così ad ulteriori gradi di giudizio di non "ragionevole" durata.

Né appare convincente (anche perché conseguente ad una valutazione di dubbia obiettività) l'assunto secondo il quale, allorquando il giudicato non possa essere considerato immediatamente soddisfacente, la completa tutela dell'interessato passa necessariamente per una nuova fase procedimentale a cura dell'amministrazione.

In presenza di un siffatto quadro quanto meno deficitario, dove si sono costantemente registrate contraddizioni e perplessità, non può non provocare vivo compiacimento - specie perché rimuove schemi obsoleti - una interessante sentenza della Sezione III *bis* del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 9555/2011, nella quale è dato leggere che è "obbligo dell'amministrazione attenersi rigidamente ai criteri ed analisi operati dal giudicato", onde all'amministrazione non è consentito, in violazione del giudicato stesso, reiterare un comportamento ed adottare "un atto fittiziamente esecutivo del giudicato senza tener conto dei criteri, modalità e limiti stabiliti nella parte motivata" della sentenza, con la conseguenza che un tale atto "deve ritenersi *inutiliter dato*".

Detto principio, ineccepibile, è stato di recente confermato dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza n. 275/2013, ricca di pregevoli puntualizzazioni, che ha evidenziato come "il ripensamento si manifesta come l'espressione di una gestione ondivaga e contraddittoria del potere, frutto di valutazioni via via modificate in ragione della/e pronunce del giudice, e in quanto tali contrastanti sia con il principio di buon andamento dell'attività amministrativa, sia con i principi di correttezza e buona fede".

In proposito, la decisione in esame ricorda che, in sede di esecuzione di

una decisione del giudice amministrativo, l'amministrazione non può rimettere in discussione quanto accertato in sede giurisdizionale (sul punto, Cedu, 18 novembre 2004, Zazzanis / Grecia). Inoltre, l'accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in giudicato condiziona finanche gli spazi di applicabilità della normativa sopravvenuta (Cons. Stato, Sezione VI, 19 giugno 2012, n. 3569).

In definitiva, è da escludere la impugnabilità in via ordinaria di atti dell'amministrazione elusivi del giudicato. Pertanto, una volta intervenuta una sentenza che ha dettato le regole del caso concreto, ogni provvedimento successivo va rapportato al giudicato e sindacato nel giudizio di ottemperanza, ivi incluso le eventuali questioni che insorgano a seguito delle determinazioni adottate dal Commissario *ad acta* (R. Amadeo, *Commento art. 112*, in F. Caringella e M. Protto, *Codice del nuovo processo amministrativo*, 2<sup>a</sup> ed., Dike, 2012, 1040).

Se così non fosse, non avrebbe senso l'attribuzione al giudice dell'ottemperanza della giurisdizione estesa al merito. Conseguentemente, l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza prevale anche su ogni ragione di salvaguardia delle prerogative dell'amministrazione (A. Travi, *Lezioni di giustizia amministrativa*, 9<sup>a</sup> ed., Torino, 2010, 369).